

COMUNE DI TRICESIMO
STATUTO
AI SENSI DELLA LEGGE GIUGNO 1990 N° 142

Approvato con atto deliberativo CC n. 68/99 e CC n. 84/99 e CC n. 72/01

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
CAPO I
LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1
La comunità

1. Il Comune, con ordinamento giuridico autonomo, garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa.
2. Assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni della comunità e opera affinché essa conservi l'identità originaria e i caratteri distintivi della società civile.
3. Cura, tutela, accresce e rende fruibili le risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio e concorre all'elevazione della qualità della vita.

Art.2
L'autonomia

1. La titolarità del diritto di autonomia è il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale del Comune per mezzo dello statuto e dai regolamenti.

Art.3 Lo statuto

1. Lo statuto è l'atto fondamentale dell'autonomia organizzativa del Comune e costituisce la base normativa dell'ordinamento generale.
2. Le funzioni degli organi elettivi e degli uffici comunali sono esercitate in conformità dello statuto.
3. Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto nel tempo, secondo l'evoluzione della società.
4. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini è assicurata nei modi adeguati.
5. Lo statuto è tenuto a disposizione del pubblico e ogni cittadino ha diritto di averne copia previo pagamento dei costi di riproduzione.

Art. 3 bis: Stemma comunale

1. *Il Comune di Tricesimo ha un proprio stemma formato da uno scudo sannitico di rosso alla torre d'argento murata e merlata alla guelfa di cinque pezzi , chiusa e finestrata di due di nero su scalinato di tre gradini al piano; caricata in palo del giglio arcaico di oro col bulbo sopra l'ornato portale a sesto interno e fiorito sotto la merlatura.*
2. *Apoftegma: In lapidario romano di nero maiuscolo la scritta " AD TRICESIMUM LAPIDEM" racchiusa in lista di oro collocata sotto la punta dello scudo bordato di nero*

Art. 3 ter: Gonfalone comunale

1. *Il Comune ha un proprio gonfalone composto da drappo quadrangolare interzato in palo di rosso, di bianco, di rosso con la parte inferiore frastagliata da tre bandoni di cui il centrale più lungo terminanti a punta frangiati d'argento, ornato con ricami d'argento nella parte inferiore e caricato dello stemma figurato nello scudo sannitico bordata di nero sormontato dalla corona turrita di comune e avvolto dalla fronde di alloro e di quercia annodate da nastro tricolore .*
2. *L'iscrizione sopra la corona porta in nero la scritta lapidaria romana maiuscola "COMUNE DI TRICESIMO". L'iscrizione tra la punta dello scudo e le fronde porta la scritta in lapidario romano maiuscolo nero "AD TRICESIMUM LAPIDEM".*

CAPO II IL COMUNE

Art.4 Il ruolo

1. Il Comune persegue le finalità stabilite dallo Statuto.
2. Garantisce la pari dignità dei cittadini e ne tutela i diritti fondamentali. Ispira la propria azione ai principi di equità e solidarietà.
3. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo.
4. Attiva forme di collaborazione e cooperazione con gli altri enti per esercitare in forma associata funzioni e servizi sovracomunali. Ciò al fine di conseguire elevati livelli di efficienza nella gestione, ampliare la fruizione delle utilità sociali da parte dei cittadini e rendere economico il concorso finanziario.
5. Promuove accordi con i comuni compresi in ambito territoriale omogeneo per integrare l'azione dello sviluppo attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 5
Le funzioni

1. Il Comune è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità.
2. Esercita le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio, precipuamente quelle dei servizi sociali, della gestione urbanistica, dello sviluppo economico della tutela dell'ambiente e della cultura, con particolare riguardo alla valorizzazione dei filoni originali e dell'uso della lingua friulana, delle tradizioni e della storia del Friuli.
3. Adempie alle funzioni proprie, delle quali ha piena titolarità, secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti. A quelle che trascendano i limiti comunali secondo accordi e istituti di collaborazione.
4. Svolge le funzioni di competenza statale nei modi previsti dalla legge.
5. Esplica le funzioni trasferite, delegate o subdelegate dalla Regione nelle forme previste dall'ordinamento regionale.

In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

6. Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche culturali e delle tradizioni locali.
7. Tutela attività della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale.
8. Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.
9. Tutela della vita umana, della persona, della famiglia fondata sul matrimonio. Valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

Art.6
L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione, dell'imparzialità, del buon andamento, della trasparenza e dello snellimento delle procedure.
2. La semplificazione dell'azione amministrativa costituisce un obiettivo primario degli organi elettivi e degli uffici.
3. Apposite norme dello statuto attuano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art.7
Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici comunali definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni.
2. Il Comune può estendere gli interventi anche ai concittadini che si trovano fuori della circoscrizione o all'estero. Cura gli interessi generali che essi conservano in patria e li assiste nelle località in cui temporaneamente dimorano, **attraverso gli Enti all'uopo preposti.**
3. La sede del Comune è in Piazza Ellero. Può essere trasferita con atto del consiglio comunale.
4. Il Comune ha diritto di fregiarsi di propri stemma e gonfalone. L'utilizzo e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

CAPO III
LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art.8
I regolamenti comunali

1. Per normare adeguatamente il proprio funzionamento il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dello statuto e degli articoli 5 e 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. I regolamenti fondamentali contengono norme concernenti:
 - il funzionamento degli organi elettivi;
 - l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione ;
 - il funzionamento degli uffici e l'esercizio delle funzioni;
 - la tenuta contabilità;
 - la disciplina dei contratti.
3. Sono atti fondamentali del Comune ai quali è riservata la più ampia forma di pubblicità.
4. Dopo approvati vengono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo comunale e entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
5. Sono tenuti a disposizione del pubblico e chiunque ha diritto di averne copia previo pagamento dei costi di riproduzione.

CAPO IV
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art.9
Programmazione e pianificazione

1. Il Comune adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione; organizza conseguentemente gli uffici cui assicura i mezzi necessari. Concorre alla determinazione degli obiettivi di piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede alla loro specificazione e attuazione.
2. Formula proposte per la programmazione regionale. Concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento secondo le disposizioni vigenti.
3. Nell'esercizio di tali funzioni il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni della comunità e la tutela delle risorse del territorio.

TITOLO II GLI ORGANI

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 10 Norme generali

1. Sono organi del Comune “il Consiglio”, “la Giunta”, “il Sindaco” i quali si avvalgono, a titolo collaborativo, delle “Commissioni consiliari permanenti”.
2. Ad essi spettano la rappresentanza della comunità e l’attuazione del ruolo del Comune.
3. L’attribuzione specifica delle funzioni e i relativi rapporti interni degli organi sono regolati dalle leggi e dallo Statuto.
4. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
6. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio e della Giunta nominato dal Presidente, il più giovane di età.
7. I verbali delle sedute sono firmati dal “Presidente”, dal “Segretario” e dal “Consigliere anziano”.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.11 Ruolo e competenze generali

1. Il consiglio comunale esprime in forma diretta la rappresentanza della comunità.
2. Interpreta gli interessi generali dei cittadini, indirizza le attività di amministrazione e esercita il controllo politico-amministrativo.
3. Dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali si limita all'adozione degli atti urgenti o improrogabili.

Art. 12
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva sugli atti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ha competenza sui provvedimenti attribuitigli da altre disposizioni di legge e su quelli relativi alla ineleggibilità, incompatibilità e surroga dei consiglieri.
3. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
4. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti al Bilancio di previsione ed al Rendiconto del Bilancio.
5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
6. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle cose da trattare è fatta dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi-gruppo, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
12. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
13. In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

ART. 13
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi politico-amministrativi con particolare riguardo a:

a)gli atti che determinano il quadro istituzionale comprendente la regolamentazione del funzionamento degli organi elettivi, degli istituti di partecipazione popolare e degli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di cooperazione con altri soggetti e gli accordi di programma.

b)gli atti dell'ordinamento organizzativo, quali la regolamentazione degli uffici, delle funzioni e dei servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe.

c)gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale come i bilanci, i programmi operativi degli interventi e i progetti dei piani di investimento, i provvedimenti sul patrimonio immobiliare e sulla sua utilizzazione e gestione.

d)gli atti di pianificazione urbanistica e economica, generale e attuativa.

e)gli atti di indirizzo delle aziende speciali e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. Fissa, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, gli obiettivi e i risultati di gestione per ciascun programma, intervento e progetto, e determina i tempi per il loro conseguimento.

2. Stabilisce i criteri - guida per l' esecuzione degli atti fondamentali adottati e sollecita l'attività degli altri organi elettivi del Comune e degli uffici per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.

3. Formula direttive per l'adozione da parte della Giunta dei provvedimenti suggeriti dai revisori dei conti.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

5. Adotta risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere orientamenti e proposte su temi e avvenimenti che interessano la comunità.

Art.14
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sulle attività:
 - a) degli organi elettivi e degli uffici;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, consorzi, gestioni convenzionate e di ogni altra forma di associazione e cooperazione che abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici o la realizzazione di opere per conto del Comune.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del comma 1, l'azione di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti medesimi.
3. Il consiglio con le modalità stabilite dal regolamento degli organi elettivi verifica la coerenza dell'attività dei soggetti e organizzazioni di cui al comma 1 con i propri indirizzi generali e con gli atti fondamentali approvati.
4. E' istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dello statuto, un sistema di controllo interno della gestione, ai sensi della legge 08.06.1990, n° 142, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità finalizzato al conseguimento di risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione delle utilità sociali.
5. Il regolamento di contabilità prevede modalità e tempi per l'inoltro al sindaco, alla commissione consiliare competente, alla giunta comunale e al collegio dei revisori dei conti dei risultati di cui al comma 4. La giunta riferisce al consiglio le proprie valutazioni con relazioni periodiche e lo informa dei provvedimenti adottati. Il consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 73 del presente statuto.
6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri organismi di cui al punto b del comma 1 è esercitata dal consiglio comunale a mezzo del sindaco e con la collaborazione della giunta, secondo le norme stabilite dagli ordinamenti degli enti e dal regolamento di contabilità.

Art. 15
I Consiglieri comunali

- 1. Ciascun consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.**
- 2. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalita' stabilite nel regolamento del consiglio comunale.**

Art. 16
Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la posizione giuridica degli stessi sono regolati dalla legge.
2. consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena sia adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Rappresentano la comunità ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà d'opinione. Sono responsabili del voto che esprimono sui provvedimenti deliberati in consiglio.
4. Con la procedura stabilita dal regolamento degli organi elettivi, hanno diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa su ogni atto o questione sottoposti alla competenza del consiglio;
 - b) presentare all'esame del consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione.
5. Secondo le modalità stabilite dal regolamento degli organi elettivi, hanno diritto di ottenere in esenzione di spesa e nel rispetto dell'obbligo del segreto nei casi previsti dalla legge:
 - a) dagli uffici del Comune e delle aziende o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni che essi ritengano utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende o enti dipendenti dal Comune copie di atti e documenti parimenti utili per l'espletamento del mandato;
6. Presentano le dimissioni alla carica di Consigliere indirizzandole al Consiglio comunale e queste devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci, e non necessitano di presa d'atto.
7. Cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio, continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.
8. Sono dichiarati decaduti quando, non intervengono a 3 (tre) sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi. La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento degli organi elettivi.
9. Il consigliere che nella elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza è definito consigliere anziano. Questi esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

Art.17
I gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliari. Al consigliere unico eletto di una lista sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare. E' ammessa altresì la costituzione di gruppi misti.
2. Ciascun gruppo comunica tempestivamente al sindaco il nome del capo gruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.
3. La conferenza dei capi gruppo è l'organo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni e assicura il buon svolgimento dei lavori. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento degli organi elettivi del consiglio comunale.
4. Il regolamento degli organi elettivi definisce le altre competenze della conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento e i rapporti con il sindaco che, con le Commissioni permanenti di cui all'articolo 18 e con la giunta comunale.
5. Con il regolamento degli organi elettivi sono definiti i mezzi e le strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Art.18
Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della elezione della giunta, costituisce, al suo interno, le commissioni permanenti, stabilendone numero e competenze.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite con criterio proporzionale e voto plurimo e rappresentano complessivamente tutti i gruppi.
3. I gruppi designano i consiglieri componenti delle commissioni entro venti giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.
4. La conferenza dei capi gruppo esamina le designazioni secondo i criteri indicati dal regolamento degli organi elettivi.
5. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti viene effettuata con votazione in forma palese.
6. Il presidente di ciascuna commissione è designato dalla conferenza dei capigruppo e viene eletto dal consiglio comunale, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento degli organi elettivi.
7. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni, cui possono essere invitati, a scopo consultivo, anche rappresentanti di categorie o esperti esterni.
8. Il regolamento degli organi elettivi determina le funzioni delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione e ne assicura la pubblicità dei lavori e atti nelle forme più idonee.

Art.19
Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa di proposta di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta al sindaco, alla giunta e ai consiglieri.
2. Il regolamento degli organi elettivi stabilisce le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte.

Art. 20
Norme generali di funzionamento

- 1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento degli organi elettivi. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto. Fino all'elezione del Sindaco e nel caso di sue dimissioni o decadenza tali funzioni spettano al Vice - Sindaco.**
- 2. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono maggioranze speciali.**
- 3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Il voto segreto è limitato ai casi previsti dal Regolamento degli organi elettivi.**
- 4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento degli organi elettivi, esse devono essere segrete.**
- 5. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale il quale è responsabile della redazione del verbale.**

Art.21
Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di studi, interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

2. Su proposta del sindaco o su istanza sottoscritta da almeno **un quinto** dei consiglieri il consiglio può costituire, al suo interno, commissioni speciali (**comma 2 art. 19 L. 81/93**) incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai funzionari comunali. Di queste commissioni fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta e i termini per concludere l'indagine e riferire al consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento degli organi elettivi.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa nella quale collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità relativamente alle competenze che sono ad essa riservate dall'art. 35 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da “SEI ASSESSORI” di cui uno è investito delle cariche di Vice - Sindaco.**
- 2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.**
- 3. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio ed interviene nella discussione ma non ha diritto di voto.**

Art . 24
Nomina

- 1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.**
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari o revocati.**

Art. 25
Cause incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Ai sensi dell' art. 25, comma 4 della Legge 81/93, non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

- 1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e verifica l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.**
- 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa ed il suo funzionamento viene regolamentato dal successivo art. 28.**
- 3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 (tre) componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.**

Art. 27
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - h) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex art. 32 lettera m) della Legge 142/90;

Art.28
Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale che risponde della verbalizzazione.
2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive o referenti, funzionari del Comune o altri soggetti esterni interessati.
3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per questioni afferenti ai loro incarichi, il collegio dei revisori dei conti o solo il suo presidente e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.
4. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite dal regolamento interno degli organi elettivi.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 29 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta. Fissa l'ordine del giorno della giunta. Fissa l'ordine del giorno del consiglio comunale dopo aver sentito la conferenza dei capi - gruppo.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o ai Consiglieri comunali, quando le deleghe stesse abbiano rilevanza interna e finalità consultive, ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, ai sensi e con le modalità di cui all' art. 27 della Legge 142/1990. ;
- c) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
- e) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g)emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza che la legge attribuisce alla competenza del Comune;

h)nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

8.Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

9.Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

10.Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

11.Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione.

a)stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b)esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c)propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

e)convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

Art. 30
Vice - Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 31
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32
Dimissioni e impedimento
permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

CAPO V
LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 33
Le commissioni comunali

- 1. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, che siano integralmente costituite da consiglieri comunali, è effettuata dal consiglio con le modalità previste dal regolamento degli organi elettivi.**
- 2. Per composizioni diverse da quella di cui al comma 1, la nomina delle commissioni è effettuata dal Sindaco sulla base dei criteri forniti dal Consiglio comunale o nei casi in cui la scelta spetti all'amministrazione comunale il Sindaco sceglie tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza.**

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.34
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi elettivi e realizza una elevata forma di democrazia.
2. Assicura ai cittadini le condizioni per intervenire direttamente nelle questioni contribuendo all'impostazione delle decisioni.

Art.35
La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, è promossa, valorizzata e attuata nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento per la partecipazione popolare.
2. Una apposita commissione consiliare permanente, dotata di struttura operativa adeguata, organizza il rapporto tra gli organi elettivi del Comune e le associazioni dei cittadini.
3. Il Consiglio comunale nella seduta insediativa determina il numero e la natura delle consulte.
4. Le consulte sono costituite con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare. Ciascuna di esse elegge il proprio presidente e nomina i coordinatori per sezioni di attività.
5. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni di cui al capo II del Titolo V del presente statuto e i rispettivi dipendenti non possono far parte delle consulte.

Art.36
L'attività di partecipazione delle consulte

1. Le consulte collaborano con le commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni possono partecipare liberamente.
2. Possono presentare all'amministrazione proposte, istanze, petizioni.
3. Il sindaco, su invito della commissione consiliare preposta o dell'assessore competente, richiede il parere della rispettiva consulta prima della presentazione in consiglio di atti che incidono in misura rilevante sugli interessi dei cittadini.
4. Il consiglio comunale tiene almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta alla partecipazione delle due consulte. In tale riunione il sindaco illustra lo stato della comunità nei suoi aspetti più significativi. Le consulte esprimono un giudizio sulle condizioni e sui risultati raggiunti, verificano con il consiglio il grado di avanzamento dei programmi e propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della comunità.
5. La giunta assicura alle consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti e altri documenti utili per attivare la loro partecipazione all'amministrazione del Comune.
6. La giunta comunale assicura alle consulte locali, mezzi strumentali e personale necessari per l'esercizio dell'attività.

Art.37
La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate dei cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali, sono sottoposte dal sindaco all'esame istruttorio della commissione consiliare permanente preposta e assegnate al consiglio comunale o alla giunta, nelle rispettive competenze, per l'adozione delle decisioni opportune. Queste devono essere notificate ai presentatori delle proposte entro 60 giorni dalla data del loro ricevimento.
2. Le commissioni consiliari invitano i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, a assistere alla riunione in cui viene effettuato l'esame preliminare delle proposte per fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art.38
La consultazione dei cittadini

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può consultare preventivamente i cittadini, o soltanto alcune particolari categorie, su questioni che rivestano rilevante interesse.
2. La consultazione può avvenire attraverso la convocazione di assemblee di cittadini o mediante l'invio di questionari nei quali è richiesta l'espressione di pareri e orientamenti da restituire nei modi appositamente indicati.
3. Spetta al segretario comunale eseguire lo scrutinio delle risposte e riassumere i risultati della consultazione. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio e alla giunta per le valutazioni del caso e provvede a informarne, con pubblici avvisi, i cittadini.
4. Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce ulteriori modalità e termini.

Art.39 **Referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ad argomenti di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie riguardanti l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, i bilanci annuali e pluriennali. E' esclusa, per un periodo di 5 anni, la riproposizione degli oggetti di precedenti referendum.
3. Presso il consiglio comunale è costituita una commissione di garanti, composta da 3 membri, dei quali uno espresso dalla minoranza, con il compito di sovrintendere alla procedura referendaria.
4. Il referendum può essere di iniziativa del consiglio comunale o dei cittadini.
5. L'iniziativa del consiglio comunale è presa con una deliberazione che fissa il testo da sottoporre agli elettori. Tale deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Conseguentemente il sindaco dà corso alle procedure previste dal regolamento per la partecipazione popolare entro 60 giorni.
6. L'iniziativa dei cittadini è avviata su proposta presentata al sindaco da almeno 30 cittadini promotori, iscritti nelle liste elettorali del Comune e le cui firme siano autenticate nelle forme di legge. La proposta deve essere corredata dei quesiti sui quali la commissione dei garanti si esprime per la ammissibilità nel termine di 30 giorni.
7. Ottenuta l'ammissibilità della proposta, viene presentata al segretario comunale, entro 90 giorni, la relativa richiesta di referendum sottoscritta con le firme autenticate di almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Entro 60 giorni dalla dichiarazione dall'atto del ricevimento da parte del segretario comunale, il sindaco sente il consiglio e indice il referendum. Su parere conforme della commissione dei garanti, il sindaco non indice il referendum qualora gli organi elettivi abbiano nel frattempo, e comunque 30 giorni prima, deliberato modificando sostanzialmente la materia afferente ai quesiti. Nel caso di più richieste di referendum possono essere indette contemporaneamente non più di tre consultazioni prese nell'ordine di presentazione.
8. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
9. Non possono essere proposti referendum, né essere ricevute conseguenti richieste, nel periodo intercorrente tra le date di indizione dei comizi elettorali e di proclamazione dei risultati. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. La consultazione referendaria si effettua nell'arco di una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per dodici ore. Lo spoglio delle schede deve avere termine entro le ore 24 del giorno successivo alla votazione.
10. La consultazione è valida se vi ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto.
11. Il sindaco propone **all'organo collegiale competente per materia**, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'adozione dei provvedimenti conformi all'esito referendario.
12. Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce ulteriori modalità di attuazione.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.40

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo.

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n° 241.
2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di provvedimenti espressi, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente a una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. Fissa per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve essere concluso, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente deliberati dal consiglio comunale e definitivamente indicati con il regolamento per la partecipazione popolare. Essi sono stabiliti sulla base dei tempi necessari per l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal sindaco con mezzi idonei.

Art.41
Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal comune, esclusi gli atti normativi e quelli di carattere generale, devono essere motivati e con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il regolamento per la partecipazione popolare integra, con modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge 7.8.1990 n. 241.
3. Il regolamento per la partecipazione popolare agli atti attuativi delle leggi richiamate nel comma 2) è ispirato alla più agevole e consapevole partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi e stabilisce gli organi ai quali spetta di valutare le richieste degli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO IV
L' AZIONE POPOLARE

Art.42
L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, gli atti e i ricorsi che spettano al Comune nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di interessi legittimi dell'ente.
2. La giunta, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela del Comune entro i termini di legge. A tale fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione, avendo carattere personale, non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a chi ne ha intrapresa l'azione. Nel caso che non ritenga sussistano elementi e motivi per promuovere alcuna azione, lo dichiara motivatamente a mezzo di proprio atto deliberativo.
3. In caso di soccombenza, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n° 142, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

CAPO V
IL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art.43
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato di atti e procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare.
3. La giunta comunale assicura ai cittadini l'accesso alle informazioni relative agli atti di cui è in possesso.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'albo pretorio con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale e ai principali atti adottati dal Comune, la giunta utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa la conoscenza.

Art.44

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare, a tutti i cittadini, singoli od associati e a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. È escluso nei casi previsti dal regolamento per la partecipazione popolare. Può essere temporaneamente escluso o differito, con motivata dichiarazione del sindaco, quando l'informazione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Si esercita mediante richiesta motivata di esame o di estrazione di copia di atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento per la partecipazione popolare. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di avere copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento per la partecipazione popolare, alle strutture, ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni ivi comprese quelle datoriali e del lavoro dipendente.
6. La limitazione, il differimento o il rifiuto all'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento per la partecipazione popolare o in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2. Essi devono essere comunicati entro 30 giorni.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al comma 6 sono attivabili le azioni previste dall'articolo 25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO VI
IL DIFENSORE CIVICO

Art.45
Difensore Civico

1. Il difensore civico, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Per conto di questi ultimi, a sua discrezione, indirizza l'inoltro di eventuali esposti o petizioni.

Art.46
Designazione

1. I candidati alla elezione di difensore civico sono designati dalle consulte previste nell'articolo 35, comma 3 del presente statuto.
2. Tale designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. In caso di superamento del termine il consiglio comunale provvede autonomamente.

Art.47
Requisiti

1. Il difensore civico è scelto tra persone in possesso dei requisiti idonei per onestà, competenza, serenità di giudizio e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità richieste per le cariche comunali.

Art.48
Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza, la votazione è ripetuta in successive sedute bastando la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta, con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Quando si verifichi una causa di incompatibilità il consiglio comunale dichiara la decadenza del difensore civico secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri comunali.
4. Il difensore civico può essere revocato dal consiglio comunale per gravi inadempienze nei doveri d'ufficio con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.
5. In caso di vacanza dell'ufficio di difensore civico, il sindaco promuove senza indugio la procedura di sostituzione.

Art.49
Indennità di funzione, mezzi del difensore civico

1. Al difensore civico spettano le indennità di carica e di trasferta stabilite per gli assessori comunali.
2. L'amministrazione comunale assicura al difensore civico una sede idonea, la dotazione di personale comunale e i mezzi strumentali necessari per il buon funzionamento dell'ufficio.

Art.50
Prerogative e poteri

1. Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà e indipendenza.
2. L'intervento del difensore civico avviene nelle forme e nei modi più solleciti per di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle procedure amministrative.
3. Per l'espletamento dei propri compiti può richiedere informazioni, chiarimenti, documenti, copia di provvedimenti e atti collegati. Può convocare i responsabili degli uffici e procedere congiuntamente con essi all'esame delle pratiche nel termine di 10 giorni. Può esigere dagli stessi relazioni scritte sui singoli casi.
4. Segnala ai funzionari responsabili del procedimento le irregolarità e i vizi procedurali e li invita a provvedere entro congrui termini. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e i ritardi riscontrati. Comunica ai cittadini interessati, singoli o associati, le valutazioni e le eventuali azioni promosse.
5. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6. Il difensore civico ha l'obbligo di informare il sindaco quando, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato.

Art.51
Funzioni

1. Su richiesta di cittadini singoli o associati, o per iniziativa propria, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, le aziende dipendenti, le istituzioni, i consorzi e gli enti che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del Comune per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche, segnalando agli organi competenti eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.
2. Può intervenire presso gli enti indicati nel comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi.
3. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto analoghi a quelli per cui sia stato richiesto il suo intervento.

Art.52
Modalità di intervento

1. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa allo svolgimento di atti e procedimenti degli enti indicati nell'articolo 51, comma 1, prima di ricorrere al difensore civico devono rivolgersi per iscritto all'ufficio ordinario competente. Ottenute risposte insoddisfacenti o dopo silenzi durati almeno 20 giorni, possono richiedere il suo intervento.

Art.53

Rapporti con il consiglio comunale e i consiglieri comunali.

1. Entro il mese di giugno di ogni anno il difensore civico invia al sindaco, perché ne dia comunicazione al consiglio comunale, una relazione sull'attività svolta, indicando i casi di gravi e ripetute irregolarità e gli opportuni suggerimenti.
2. La relazione di cui al comma 1, dopo la discussione in consiglio comunale, viene adeguatamente pubblicizzata.
3. Qualora il difensore civico segnali fatti o argomenti di particolare importanza, il sindaco li iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali hanno titolo a richiedere al difensore civico notizie e informazioni connesse allo svolgimento della sua funzione nel rispetto dei limiti stabiliti a tutela dei diritti di terzi.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 54 Organizzazione degli uffici e del personale

- 1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.**
- 2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.**
- 3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.**
- 4. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.**
- 5. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.**
- 6. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.**
- 7. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi regionali, nel rispetto dei principi generali del Pubblico Impiego approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.**

Art. 55
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
5. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
6. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
7. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 56
Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata al convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.
5. Nel caso vengano assegnate parzialmente e/o totalmente da parte del Sindaco al Segretario funzioni di Direttore generale, dovrà essere concordato un congruo compenso al Segretario, nel rispetto della normativa vigente in materia per l'espletamento di tali funzioni.
6. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco.
7. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco.
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

Art. 57

Funzioni dei responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a)presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b)rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d)provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e)pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f)emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g)pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della Legge n.142/90;

h)promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i)provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal direttore ove nominato;

j)forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k)autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore;

l)rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono affidare al personale ad essi sottoposto l'istruttoria di procedimenti amministrativi, rimanendo essi stessi responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati;

Art.58
Collaborazione esterna

1. Il regolamento degli uffici può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari stabiliscono:
 - a) la durata;
 - b) i criteri di determinazione del compenso;
 - c) la natura privatistica del rapporto;
 - d) la possibilità di interruzione anticipata del rapporto quando, per comprovati motivi, non possa essere garantito il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE DEL COMUNE

Art.59 Servizi comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'impianto e alla gestione di servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere sviluppo economico e civile.
2. Spetta al consiglio comunale individuare i servizi da attivare nel tempo e stabilire le relative modalità di gestione. Anche la modifica del tipo di gestione dei servizi pubblici in atto è di competenza del consiglio comunale.
3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.60
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per modeste dimensioni o per caratteristiche particolari sono tali da non giustificare la costituzione di una istituzione.
2. Con apposite norme regolamentari il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la migliore fruizione e le modalità di esercizio per il contenimento dei costi.

Art.61
La concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi e la realizzazione dell'interesse pubblico generale.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara, stabilite dal consiglio comunale che assicurino la partecipazione di pluralità di soggetti dotati di requisiti di professionalità e correttezza tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art.62 **Le aziende speciali**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consigliere comunale o di revisore dei conti. Sono ineleggibili i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il presidente e il consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del consiglio comunale, di un mozione di sfiducia costruttiva nei loro confronti, con le modalità previste dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n° 142. Su proposta del sindaco, il consiglio procede alla sostituzione del presidente o dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dai rispettivi statuti e regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza e economicità. Hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti per renderli conformi alla legge e alle presenti norme.

Art.63
Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione è composto di membri nominati dal consiglio comunale in numero di 3 o 5 a seconda delle necessità.
4. Il presidente è nominato dal consiglio comunale e scelto tra i membri del consiglio di amministrazione. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n° 142.
5. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale.
6. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dallo statuto e dall'apposito regolamento comunale. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.
7. Il consiglio comunale fissa i mezzi finanziari, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali.
8. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art.64
Le società per azioni

1. Il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza che richiedono investimenti finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale.
2. Approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alla gestione e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Tricesimo e agli altri eventuali Comuni fruitori nonché, ove vi abbia interesse, alla Provincia. Tali enti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni e altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società è fissata la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale ed è stabilita la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare al consiglio comunale le relative nomine.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE DI COPERAZIONE TRA ENTI. ACCORDI DI
PROGRAMMA

CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI

Art.65
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni, il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali, i beni di dotazione nonché, alla scadenza, le relative modalità di riparto.

Art.66 **Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove vi abbia interesse, con la Provincia. A tale fine approva, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
 - b) lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale dei soggetti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco per i Comuni, e del presidente per la Provincia, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione e il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabiliti dallo statuto del consorzio.
4. I membri dell'assemblea decadono con la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della Provincia ai quali subentrano i nuovi titolari eletti.
5. Il consiglio di amministrazione e il suo presidente durano in carica 5 anni.
6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio previsti dallo statuto.
7. Quando la rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo richiedano, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.
8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo sugli atti stabilite dalla legge per i Comuni.

CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.67 *Opere di competenza primaria del Comune*

1. Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo una competenza primaria o prevalente del Comune, promuove un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni determinando tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.
2. Il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo che ha ottenuto il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che abbia competenza primaria nella realizzazione delle opere, ove sussista una convenienza del Comune, il sindaco partecipa all'accordo, ne informa la giunta e assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle competenze e all'interesse della comunità.
6. Per l'attuazione degli accordi di programma si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 68

La programmazione di bilancio

- 1. La programmazione dell'attività comunale è correlata alle risorse finanziarie attingibili per realizzarla. Gli atti con cui viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.**
- 2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta comunale approva, con formale deliberazione, gli schemi:**
 - a) del bilancio annuale;**
 - b) della relazione previsionale e programmatica;**
 - c) del bilancio pluriennale;**
- 3. Nei 10 giorni successivi i documenti di cui sopra ed i relativi allegati, unitamente alla relazione di cui all'articolo precedente, vengono presentati all'apposita Commissione consiliare permanente n. I^A "Bilancio, Finanze, Programmazione e Personale", trasmessi ai capi gruppo consiliari e messi a disposizione dei Consiglieri comunali.**
- 4. Nei dieci giorni successivi al termine indicato nel precedente comma 2, i Consiglieri comunali possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta. La Giunta con formale provvedimento, propone l'accoglimento o rigetto degli emendamenti presentati, previa acquisizione dei pareri dei Responsabili del Servizio di Ragioneria e dall'organo di revisione.**

Art.69

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale e suddiviso per annualità con inizio dall'anno successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione di ciascuna opera o investimento previsti con gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Tale programma comprende, relativamente alle spese da sostenere nel primo anno, il piano finanziario che individua le rispettive risorse.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle sinteticamente espresse nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni di questi effettuate in corso di esercizio vengono apportate, corrispondentemente, o al programma.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68, contemporaneamente al bilancio annuale.